PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2005/0000(INI)

16.3.2005

PROGETTO DI RELAZIONE

recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici
(2005/0000(INI))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Antoine Duquesne

PR_INI_art114

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO 3

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0128/2004) 8

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DESTINATA AL CONSIGLIO

sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (2005/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio presentata da Antoine Duquesne a nome del gruppo ALDE sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (B6-0128/2004),

– vista la dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo adottata dal Consiglio europeo il 25 marzo 2004,

– visto l'articolo I-51 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa riguardante la protezione dei dati di carattere personale[1]

– visto l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali riguardante la protezione dei dati di carattere personale,

– vista la Convenzione 108 del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone dal trattamento automatizzato dei dati di carattere personale,

– visti i principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati[2],

– visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

A. considerando che gli attentati che hanno colpito pesantemente il Regno di Spagna l'11 marzo 2004 hanno dimostrato che la minaccia di atti terroristici sul suolo europeo o contro interessi europei continua ad essere ben presente,

B. ricordando che, a seguito degli attentati di Madrid, il Consiglio europeo, nella sua riunione del 18 giugno 2004, ha deciso di rivedere il piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro il terrorismo avendo il dramma spagnolo purtroppo illustrato il fatto che il metodo di lavoro seguito dall'Unione dal 2001, basato fondamentalmente su una logica impirica, aveva raggiunto i propri limiti e doveva cedere il passo a un nuovo approccio più proattivo,

C. ricordando con forza che tutte le forme di terrorismo, indipendentemente dalla loro matrice ideologica, sono criminali e, di conseguenza, del tutto ingiustificabili, ma che, se si vuole poter lottare contro di esse in modo adeguato, occorre distinguerle nettamente e

[1] GU C 310 del 16.12.2004, pag. 36.
[2] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

conoscerle bene,

D. considerando che una risposta efficace contro tale flagello comporta un approccio moderno che tenga conto degli stretti legami che possono esistere tra le diverse organizzazioni terroristiche come pure tra il terrorismo e la grande criminalità organizzata e che consenta di concludere rapidamente accordi chiari per quanto riguarda lo scambio di informazioni nell'ambito delle relazioni transatlantiche, sulla base di norme comuni efficaci e rispettose dei diritti,

E. ritenendo che è indispensabile evitare la moltiplicazione degli strumenti giuridici di lotta contro il terrorismo e che è opportuno al contrario mirare all'uniformazione e alla semplificazione delle norme esistenti,

F. considerando che una valutazione sistematica delle politiche condotte e dei risultati ottenuti consentirebbe di porre in luce le carenze e i cattivi funzionamenti incontrati nella pratica, ma anche di identificare le misure che si sono rivelate efficaci,

G. ritenendo che una migliore associazione delle parti in causa alla definizione delle strategie e degli strumenti d'azione consentirebbe di meglio calibrare le misure che dovrebbero essere adottate in futuro,

H. ricordando che, nella dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo adottata il 25 marzo 2004, il Consiglio europeo chiede sia che si proceda a una semplificazione dello scambio di informazioni tra i servizi repressivi degli Stati membri al fine di lottare contro il terrorismo nel modo più efficace possibile sia che gli Stati membri si adoperino affinché si faccia sistematicamente ricorso ottimale agli organi esistenti dell'Unione, in particolare a Europol e Eurojust, al fine di promuovere la cooperazione nella lotta contro il terrorismo, segnatamente migliorando il flusso di informazioni messo a disposizione di Europol in relazione a tutti gli aspetti del terrorismo,

I. constatando che, a seguito della dichiarazione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, sono state prese due iniziative, una dalla Commissione, l'altra dal Regno di Svezia, volte entrambe a migliorare e semplificare lo scambio di informazioni in materia di lotta contro il terrorismo,

J. considerando che l'obiettivo perseguito da tali proposte deve essere accompagnato dall'attuazione di garanzie minime armonizzate in materia di protezione dei dati nel terzo pilastro, segnatamente per quanto riguarda l'accesso ai dati da parte delle persone interessate e ciò in perfetta conformità con i diritti riconosciuti ai cittadini dalla Carta dei diritti fondamentali, con l'articolo 6 del trattato UE e l'articolo I-51 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, nonché con i principi definiti al riguardo dal programma dell'Aia,

K. prendendo atto del fatto che, nella sua dichiarazione del 25 marzo 2004, il Consiglio europeo annuncia che sarà altresì portato avanti lo sviluppo delle relazioni tra Europol e i servizi di informazione[1] e ritenendo da parte sua che la raccolta e lo scambio di informazioni sono del tutto essenziali in materia di lotta contro il terrorismo, nella misura

[1] Dichiarazione sulla lotta contro il terrorismo, 25 marzo 2004, punto 9 - scambio di informazioni.

in cui l'informazione, derivante da procedimenti giudiziari o da inchieste di polizia arriva spesso troppo tardi,

L. consapevole delle difficoltà pratiche inevitabilmente connesse con la creazione di un casellario giudiziario europeo, ma preoccupato di ricordare con forza l'impellente necessità di attribuire una reale priorità alla realizzazione di tale obiettivo e di inquadrarlo in un calendario fitto e preciso,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) occorre adoperarsi, in materia di lotta contro il terrorismo, in modo proattivo e non più semplicemente in modo reattivo;

   b) è necessario adottare un approccio più sistematico e coordinato e mirare in permanenza alla coerenza delle legislazioni elaborate, sapendo che tale indispensabile coerenza implica che si operi nel quadro di una reale linea politica, basata su concetti chiari;

   c) occorre imperniare l'azione, in tale prospettiva, su tre linee direttrici:

      - dotarsi dei mezzi e delle capacità necessari per individuare con esattezza ogni obiettivo che si intende combattere, essendo ben consapevoli del fatto che il terrorismo non è una realtà monolitica, ma al contrario un fenomeno con molteplici facce che variano segnatamente in funzione del tipo di atto perpetrato, degli attori e degli obiettivi perseguiti;

      - rafforzare l'efficacia degli strumenti di risposta al fenomeno del terrorismo adottando un approccio moderno e realistico, incentrato sulla considerazione dei legami molto stretti che esistono molto spesso tra le varie organizzazioni terroristiche come pure tra il terrorismo e la grande criminalità organizzata, segnatamente sul piano del finanziamento;

      - evitare la moltiplicazione degli strumenti giuridici di lotta contro il terrorismo per mirare al contrario a una uniformazione e semplificazione delle norme esistenti, segnatamente adoperandosi per procedere a valutazioni sistematiche che consentano di determinare il loro grado di efficacia, dato che l'adozione di nuove norme deve essere decisa solamente quando si è accertato che forniranno un plusvalore rispetto alle norme esistenti;

   d) occorre associare, nella misura del possibile, le parti in causa all'elaborazione delle misure al fine di tener conto della loro esperienza pratica e integrarla nei nuovi strumenti,

   e) è necessario adottare, sulla base dei grandi principi che disciplinano lo scambio di informazioni, ma tenuto conto dei bisogni dei servizi repressivi operanti sul territorio, un manuale di buone prassi ad uso delle forze di polizia, che spieghi loro in termini semplici e concreti il quadro entro il quale devono agire, segnatamente in materia di trasmissione e ottenimento dell'informazione e di protezione dei dati;

f) è necessario mettere a punto uno strumento che consenta di facilitare la trasmissione delle informazioni ("intelligence"), segnatamente nel quadro dell'istituzione di un "early warning system";

g) vanno armonizzate le norme esistenti in materia di protezione dei dati individuali negli strumenti dell'attuale "terzo pilastro" raggruppandoli in seno a un unico strumento e ciò sulla base dei principi fondamentali seguenti che riprendono in particolare i principi enunciati nel programma dell'Aia, che non possono rimanere lettera morta senza nuocere gravemente alla credibilità delle istituzioni dell'Unione:

- la qualità e la pertinenza dei dati raccolti devono essere garantite;
- la raccolta dei dati può aver luogo solamente per consentire l'assolvimento di compiti legali;
- i dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni o alle convenzioni politiche, filosofiche o religiose, alla salute e alle abitudini sessuali, nonché i dati concernenti persone non sospette possono essere raccolti solamente in caso di assoluta necessità e nel rispetto di rigorose condizioni;
- i cittadini devono essere informati dell'esistenza di dati che li riguardano, tranne in caso di ostacoli importanti;
- i cittadini devono disporre di un diritto di accesso ai dati che li riguardano e di rettifica dei dati inesatti tranne quando tale accesso è suscettibile di pregiudicare la sicurezza e l'ordine pubblico o i diritti e le libertà di terzi o qualora sia suscettibile di ostacolare le indagini;
- i cittadini devono essere tutelati dalle utilizzazioni abusive dei dati;
- l'integrità e la confidenzialità dei dati devono essere garantite;
- la comunicazione di dati deve iscriversi nel quadro di norme comuni che prevedano segnatamente che le fonti d'informazione siano protette e che la confidenzialità dei dati sia garantita in tutti gli stadi dello scambio e dopo quest'ultimo;
- il controllo del rispetto delle norme di protezione dei dati deve essere assicurato, segnatamente tramite un'autorità di sorveglianza;
- qualsiasi persona ha diritto al ripristino della legalità e, se del caso, a un risarcimento in caso di mancato rispetto dei principi enunciati;

h) occorre accordare una reale priorità alla rapida elaborazione di un registro operativo delle condanne penali e delle scadenze a livello europeo, ovvero del casellario giudiziario europeo, di cui l'attualità pone incessantemente in rilievo l'assoluta necessità nel quadro della lotta contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata;

i) in termini generali occorre adoperarsi con risolutezza in merito agli argomenti persino controversi o complessi e inquadrarli in un calendario fitto e preciso a livello sia

dell'elaborazione sia dell'attuazione degli strumenti dato che dovrebbero costituire un vero e proprio passo in avanti in materia di lotta contro il terrorismo, come è il caso per il casellario giudiziario europeo;

j) è necessario informare il Parlamento in merito alle scadenze previste nel quadro dell'elaborazione di strumenti giuridici che consentono la registrazione dei conti bancari e di misure volte a migliorare la trasparenza delle persone morali;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e al Consiglio europeo.

28.10.2004

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO (B6-0128/2004)

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento
da Antoine Duquesne
a nome del gruppo ALDE
sullo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (COM(2004)0221),

– visto il progetto di decisione quadro volta a semplificare lo scambio d'informazioni e di intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda i reati gravi, compresi gli atti terroristici,

– visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,

A. considerando che la capacità delle autorità di contrasto di cooperare nella lotta contro il crimine riflette in larga misura la loro capacità di ottenere e scambiare informazioni in tempo utile,

B. considerando che è necessario trovare il giusto equilibrio tra le esigenze delle autorità di contrasto e la protezione dei dati, i diritti umani e le libertà fondamentali,

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:

   a) svolgere un dibattito politico sulla futura evoluzione di una cooperazione più stretta tra le autorità di contrasto e prevedere un'azione comune in termini di cooperazione con tali autorità finalizzata a individuare, prevenire e investigare i reati;

   b) tener conto che il Parlamento esaminerà le due proposte, la decisione del Consiglio e l'iniziativa svedese, che possono essere considerate approcci complementari allo scambio d'informazioni;

   c) istituire un quadro ampio e coerente per la cooperazione in materia di applicazione della legge;

   d) tener conto che la cooperazione in materia di applicazione della legge deve essere sempre accompagnata da garanzie per la protezione dei dati e dei diritti fondamentali;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione e al Consiglio europeo.